



**Comune
di Carbonara al Ticino**

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE attinente le modalità di coinvolgimento del
GRUPPO VOLONTARI CIVICI in attività utili alla collettività.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2014

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 – REQUISITI DEI VOLONTARI**
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' UTILI ALLA COLLETTIVITA'**
- Art. 4 - RAPPORTO TRA COMUNE E VOLONTARIATO**
- Art. 5 - DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO. UTILIZZAZIONE DI MEZZI**
- Art. 6 - ASSICURAZIONI**
- Art. 7 - DOVERI DEL VOLONTARIO**
- Art. 8 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIO**
- Art. 9 – SEGRETO D'UFFICIO**
- Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di coinvolgimento di volontari, denominati "Volontari Civici del Comune di CARBONARA AL TICINO", che intendono svolgere attività a titolo gratuito utili alla collettività al fine di riconoscere agli stessi un ruolo attivo nell'ambito del contesto sociale secondo principi di solidarietà che con il presente regolamento si intendono sviluppare e riconoscere.

Art. 2

REQUISITI DEI VOLONTARI

I cittadini che intendono svolgere attività gratuita di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) residenza nel Comune di Carbonara al Ticino e/o nei comuni limitrofi;
- c) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 3

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' UTILI ALLA COLLETTIVITA'

1. Le attività ritenute utili alla collettività in cui coinvolgere i volontari, ai sensi del presente regolamento, sono individuate tra i seguenti settori di intervento:

- a) collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante l'entrata e l'uscita degli alunni dalle scuole, durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e civile;
- b) sorveglianza e assistenza dei ragazzi in prossimità di scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti, nei parchi, nei giardini e luoghi pubblici sensibili;
- c) sorveglianza ed assistenza degli alunni della scuola primaria durante attività ricreative, culturali ed educative organizzate dal Comune, compreso il tempo dedicato alle refezioni scolastiche
- d) attività di tutela, mantenimento e valorizzazione del patrimonio comunale, in particolare aree verdi, giardini, aiuole, parchi;
- e) vigilanza ambientale, prevenzione atti di vandalismo, segnalazione danni;
- f) monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano;
- g) accompagnamento su autobus o scuolabus in occasione di servizi organizzati dal Comune o dalla scuola;
- h) attività di socializzazione in favore di anziani e bambini;
- ii) attività di informazione ed orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali o sociali;
- j) apertura e chiusura dei parchi gioco e percorsi ambientalistici;
- ll) collaborazione a progetti "Pedibus"
- m) collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale in particolare per la lotta al randagismo e la tutela degli animali d'affezione.
- n) verifica e suggerimenti su modalità conferimento rifiuti;
- o) attività vigilanza notturna.

Art. 4

RAPPORTO TRA COMUNE E VOLONTARIO

1. I volontari che partecipano alle attività di cui all'art. 3 sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi da un Referente Comunale designato dal Sindaco, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

2. E' pertanto escluso che il rapporto che si instaura tra Comune e volontario sia un rapporto d'impiego, del che il volontario rilascerà regolare scarica al Referente Comunale.

3. Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito

operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio costituendo pertanto solo un'estensione ed un arricchimento di tali funzioni tramite l'apporto del patrimonio di conoscenze ed esperienze del volontario, non darà assolutamente luogo:

- a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
- b) a relazione (sinallagma) tra prestazione e retribuzione;
- c) ad esercizio di poteri repressivi e/o impostivi.

4. Qualora le attività di cui all'art. 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività.

5. E' sempre ammesso il recesso da parte del volontario previo semplice avviso al Referente Comunale affinché si possa provvedere alla sostituzione.

Art. 5

DOTAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO. UTILIZZAZIONE DI MEZZI

1. Ai Volontari verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l'appartenenza al Gruppo dei Volontari Civici, una pettorina ad alta visibilità ed eventualmente un cappellino del Gruppo.

2. Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato.

3. La pettorina catarifrangente dovrà essere indossata sempre nei casi di scarsa visibilità e durante i servizi inerenti la circolazione stradale.

4. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Referente Comunale.

Art. 6

ASSICURAZIONI E RIMBORSO SPESE.

1. I cittadini che svolgono servizio civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. L'attività dei singoli Volontari non può, pertanto, essere retribuita dall'Amministrazione comunale, né dai singoli beneficiari dell'intervento. E' data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività di corrispondere un rimborso, ma solo per spese preventivamente autorizzate ed effettivamente documentate.

Art. 7

DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ciascun Volontario è tenuto a:

- svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità
- tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione e mantenere con i dipendenti comunali un rapporto di reciproca collaborazione;
- comunicare tempestivamente al Referente Comunale eventuali impedimenti a svolgere l'attività per la quale aveva dato la propria disponibilità, i volontari in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori che essi giudichino pericolosi, o alle cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà la loro appartenenza futura al Gruppo.
- segnalare al Referente Comunale tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

2. Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche

per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIO

1. Il Referente Comunale, sulla base delle domande di adesione al Gruppo di Volontari Civici presentate dai cittadini (allegato "A") organizzerà i/i volontari/io ed attiverà il servizio necessario.

2. Le persone che avranno dichiarato la propria disponibilità mediante compilazione di apposito modulo (allegato "B") pubblicato sul sito web del Comune e disponibile gratuitamente presso gli Uffici Comunali, verranno iscritte nel Gruppo dei Volontari Civici del Comune di CARBONARA AL TICINO.

3. Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'art.3.

4. I volontari verranno coinvolti nelle attività mediante disposizione del Referente Comunale che dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- precedenti attività lavorative;
- preparazione specifica dimostrata;
- età in relazione all'incarico e ad attitudini del volontario stesso;
- disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione;
- reperibilità del volontario da accertare anche mediante assenso verbale o telefonico;

5. La concreta attuazione del progetto ed il coordinamento dei volontari interessati avverrà a mezzo di comunicazioni ordinarie (note di servizio, calendarizzazione degli interventi, nota di assegnazione mezzi, ecc.) a cura del Referente Comunale.

6. Il Referente comunale dovrà coordinarsi con i Responsabili di Servizio del Comune per la stipula delle assicurazioni a copertura delle attività dei volontari di cui all'art. 6 e per tutte le altre attività amministrative necessarie alla organizzazione dei diversi servizi.

Art. 9

SEGRETO D'UFFICIO

1. I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.